

ADOZIONE NAZIONALE: BAMBINI ITALIANI, MA NON TROPPO; BIMBI PICCOLI E RAGAZZI CRESCIUTELLI; RISCHIO GIURIDICO E RISCHIO EVOLUTIVO.

Parliamone Con ... Maurizio Chierici, giudice onorario del Tribunale per i Minorenni di Milano

Milano, 15 ottobre 2007

(Relazione non rivista dal relatore)

1 - Evoluzione storico-giuridica dell'adozione in Italia:

Prima del 1967 in Italia non era presente l'istituto giuridico dell'adozione; esistevano, nel Codice Civile precedente alla riforma del 1975, alcune e varie forme di affiliazione: l'affiliazione da parte del marito del figlio della moglie; affiliazione del pupillo da parte del tutore; alcune affiliazione di bambini da parte di parenti con gradi vari e diversi di parentela; l'affiliazione di bambini anche non parenti da parte di uomini sposati, "pater familias", che altro non erano che forme di adozione mascherate: l'accoglienza in casa da parte di famiglie di vari ceti sociali, all'inizio del secolo soprattutto famiglie della nobiltà e della borghesia, più avanti anche di ceti medio-bassi, di bambini che non potevano essere cresciuti dalla madre, perché sola, o dalla famiglia perché povera e/o numerosa. Tale forma di pseudo-adozione avveniva senza alcuna mediazione e garanzia dello Stato o dell'Autorità Giudiziaria ma su diretti accordi fra adottanti e famiglia di origine, che l'autorità preposta regolarizzava poi attraverso l'affiliazione.

Con l'affiliazione, di cui alcune forme sopravvivano nell'attuale legislazione sull'adozione: art. 25 comma A,B,C,D, L. 149/2001 (adozione in casi speciali), il bambino non acquisiva pienamente lo stato di figlio legittimo: non cambiava il cognome ma aggiungeva, antepoendolo al proprio, quello dell'adottante e si poneva anche, nella scala ereditaria, in posizione diversa rispetto ai figli legittimi presenti in famiglia (situazione ora superata dopo la riforma C.C. del 1975, ma che rimane ancora rispetto all'eventuale eredità da ascendenti e collaterali).

E' del 1967 la prima Legge, chiamata dell'Adozione Speciale, che ha consentito in Italia di parlare di adozione legittimante: cambiamento del cognome e piena e completa parità fra il figlio adottato e il figlio legittimo anche rispetto agli ascendenti e alla famiglia allargata. Questa normativa ha introdotto il nuovo concetto dello *stato di abbandono* del minore come parametro fondamentale per dichiararne l'adottabilità, prevedendo quindi l'intervento del Tribunale dei Minori per determinare e verificare tale stato di abbandono, e ha introdotto anche una seppur ancora sommaria e primitiva valutazione della coppia aspirante l'adozione allora a cura del solo TdM.

Tale legge ha tra l'altro consentito le prime esperienze di Adozione Internazionale: già alla fine degli anni '60-inizio anni '70 un noto Ente ha iniziato a portare in Italia, a scopo adottivo, delle bambine Coreane. E sempre con questa legge è iniziata in Italia la lenta trasformazione degli Istituti per minori, allora grosse istituzioni di natura benefica, nelle attuali piccole Comunità educative di tipo familiare che conosciamo oggi.

Questa forma sperimentale di adozione, che ha coesistito con la vecchia forma dell'affiliazione, viene recepita definitivamente nel 1983 con la L.184 che disciplina sia l'Adozione Nazionale che quella Internazionale e farà diventare l'adozione legittimante, basata sull'accertamento dello stato di abbandono del minore e la conseguente dichiarazione di adottabilità e rottura di ogni rapporto con la famiglia di

origine, l'unica forma di adozione consentita in Italia, con il cambio del cognome, o meglio la creazione di un nuovo atto di nascita, del bambino

La legge 184/83 sarà a sua volta modificata, e in parte migliorata, nel 1998 con la riforma dell'Al, conseguente al deposito della ratifica, da parte dell'Italia, della Convenzione dell'Aja, che introduce fra l'altro obbligo di avvalersi degli Enti autorizzati per una maggiore trasparenza delle procedure, e con la L.149/2001, che ha innalzato la differenza di età fra adottato e adottante e determinato nuove procedure circa l'accertamento dello stato di abbandono del minore e la sua dichiarazione di adottabilità, in linea con la riforma art.111 C.C. (concetto del giudice Terzo). Questa ultima novità, entrata a pieno regime dal 2/07/2007, superando il rito camerale, introduce una prassi procedurale nuova per il mondo dell'adozione:

- iniziativa dell'apertura dell' accertamento sullo stato di abbandono e di adottabilità da parte del P.M.;
- obbligo della difesa tecnica per i genitori o per i perenti che si vogliono costituire in giudizio;
- avvocato del bambino, nominato dal tutore in virtù della contrapposizione di interessi fra genitori e minore;
- discussione in contenzioso di tutti gli atti del procedimento;
- sentenza di adottabilità del minore con collocamento provvisorio c/o famiglia scelta dal Tribunale;
- sentenza, secondo la logica dello Stato di Diritto, ricorribile ai gradi successivi: direttamente in Corte d'Appello, con tempi attualmente di circa 1 anno (per i Decreti emanati prima del 2/07/2007 ancora l'opposizione al TdM, dove da discussione in Camera di Consiglio si riesaminano gli atti in Udienza di contenzioso), e in Corte di Cassazione, con tempi che possono arrivare ai 4 anni.

Rischio giuridico

Ogni anno vengono aperti, presso il TdM di Milano, circa 4.500 fascicoli: circa 4.000, il 90%, sono relativi a minori in situazione problematica. Di questi, 200/250 danno origine all'apertura di un procedimento di adottabilità. I collocamenti adottivi in adozione nazionale attuati dal tribunale per i minorenni ogni anno vanno dai 120 ai 140 bambini.

Perché così pochi?

Partendo dal presupposto che le leggi 184/1983 e 149/2001 nei rispettivi articoli 1, quello che sempre rappresenta la finalità principale di un provvedimento legislativo, recitano che "il bambino ha il diritto di vivere e crescere nella propria famiglia" si comprende come il dettato legislativo concepisca l'AN come "residuale", cioè come istituto pensato unicamente a favore del bambino (ricordo che l'adozione non esiste per dare un figlio ad una coppia) per quei casi in cui ogni recupero della famiglia di origine, intesa anche come famiglia allargata, non è possibile.

Ma anche in quei pochi casi nei quali il TdM non individui altra strada se non quella dell'adozione, e si arrivi alla sentenza di primo grado di adottabilità, un grado di giudizio diverso, al quale facciano ricorso gli aventi diritto nei tempi previsti, può determinare la revoca o il cambiamento del provvedimento con la restituzione del bambino alla famiglia di origine o il mantenimento dei rapporti. E' questa eventualità che viene tecnicamente identificata con il nome di "Rischio giuridico" e che è potenzialmente presente in ogni caso di adozione nazionale.

Se tutti vogliamo porci all'interno di una corretta e giusta "Cultura dell'infanzia" bisogna aver molto chiaro la necessità di sostenere il bambino e per sostenere il bambino sostenere la sua famiglia in Italia come nel mondo, perché lì è il suo diritto fondamentale e la disponibilità adottiva all'interno di questo concetto di "Cultura dell'infanzia" significa intervento di sostegno radicale al bambino attraverso la sostituzione del proprio contesto familiare, che ovviamente riguarderà un numero limitato di casi, dal momento che le

leggi già citate prevedono interventi di appoggio sociale e con la sostituzione parziale o totale ma sempre temporanea del nucleo familiare attraverso l'istituto dell'affido che la legge prevede di 2 anni rinnovabili.

La storia del bambino:

Si è detto che i collocamenti adottivi in adozione nazionale attuati dal tribunale per i minorenni ogni anno vanno dai 120 ai 140 bambini.

L'età di questi bambini è variegata: si va dal neonato (molto rari, 15/20 casi l'anno), al bambino fino ai 3 anni, anch'essi piuttosto pochi, al bambino in età pre-scolare (considerato oggi dal TdM il "bambino piccolo"), fino ai ragazzini in età scolare, intesa come scuole elementare e media (e qui la situazione si inverte maggior numero di bambini scarsità di disponibilità da parte delle copie); frequenti sono anche i gruppi di fratelli di differenti età che non vanno mai, almeno in linea di massima, separati.

Le caratteristiche somatiche di questi bambini sono le più varie: pochi gli italiani, molti sono bambini di etnia diversa: altri europei, maghrebini, asiatici, africani; bambini stranieri che vivono nel nostro territorio ed è qui che la situazione di disagio ed abbandono si è manifestata.

Questi bambini sono stati per un certo periodo nella loro famiglia (multiproblematica, trascurante, abbandonica e maltrattante) e prima dell'adozione tutti sono stati collocati in comunità, intesa come piccola struttura di 5/6 bambini al massimo, organizzata su stile familiare.

L'inserimento in comunità dovrebbe permettere:

- la prima sperimentazione, per quel bambino, di un ambiente affettivamente accogliente, dove fare esperienze di accudimento e di stimolazione prima mai vissute;
- l'osservazione della relazione primaria del bambino con il proprio contesto di origine: madre / bambino, oppure genitori / figlio; una fonte di informazione per i Servizi Sociali e per il TdM;
- l'attivazione di opportuni sostegni psicologici e/o riabilitativi, per recuperare la rabbia, il disagio e il ritardo accumulato nell'ambiente familiare trascurante e maltrattante;
- infine, la preparazione e l'accompagnamento del bambino all'adozione, una volta che tale progetto è deciso, perché anche il bambino va preparato ed accompagnato all'incontro con "il papà e la mamma nuovi": anche il bambino deve essere pronto al grande salto.

Le ragioni per cui il TdM arriva ad un provvedimento così drastico come la dichiarazione di adottabilità di un minore, interrompendo definitivamente ogni rapporto con tutta la sua famiglia di origine, sono ovviamente molto gravi:

1. gravissimo abbandono psicologico con conseguente pesante trascuratezza, tale da porre il bambino in situazione di rischio anche rispetto alla soddisfazione dei suoi bisogni primari
2. grave maltrattamento fisico
3. violenza ed abuso sessuale

Tali situazioni segnano pesantemente la storia del bambino, che avrà probabilmente sviluppato un disturbo dell'attaccamento primario verso una madre o eccessivamente respingente, che non ha permesso quella stretta fisicità che un bambino richiede nei primi mesi di vita, oppure eccessivamente simbiotica, che non ha consentito al piccolo di assumere quelle sicurezze che gli permettono poi un giusto e graduale distacco. Il bambino avrà altrettanto assorbito tanta paura, insicurezza, rabbia e diffidenza verso il mondo degli adulti, oppure avrà maturato un senso di colpa verso i genitori da cui è stato allontanato, vivendosi come bambino cattivo e quindi meritevole di tutte le vicende negative vissute.

Tali storie indubbiamente segnano il bambino, non permettendogli un adeguato sviluppo psicologico e un'adeguata sicurezza ed autostima e determinando una difficoltà nella concentrazione, nello studio, nel rispetto delle regole, nella socializzazione con l'altro.

In definitiva, il rischio che un bambino con una storia di questo genere presenti un certo grado di ritardo evolutivo è molto alto, o meglio ancora scontato, in adozione.

A tutto questo c'è da aggiungere che il bambino, in quanto generato da quei genitori abbandonici, maltrattanti, abusanti, violenti porta con se anche la storia dei suoi genitori, molto spesso anch'essi portatori di pesanti multiproblematicità:

1. contesti di vita pesantemente degradati, con alle spalle storie, non curate e non prese in carico, di abbandono, maltrattamento, abuso;
2. tossicodipendenza cronica;
3. alcolismo cronico;
4. malattia mentale grave: schizofrenia, psicosi grave, paranoia, etc;
5. gravissime forme di insufficienza mentale;

Il rischio evolutivo

Tali multiproblematicità incidono comunque sul possibile sviluppo del bambino, indipendentemente che si abbraccino teorie che parlano di genesi ambientale del disagio, o teorie che parlano di possibile familiarità di alcune patologie, come per esempio quelle psichiche.

Importante avere coscienza che la genitorialità adottiva è pesantemente condizionata dal rischio evolutivo, determinato sia dall'evoluzione psicologica della storia e delle storie del bambino, sia dalle origini di cui il bambino è portatore.

Utile sottolineare che più bassa è l'età del bambino più alto è il rischio evolutivo, perché minori sono le informazioni sanitarie e l'osservazione dello sviluppo del bambino stesso e minori sono le informazioni che si hanno sul suo contesto originario, fino a divenire, tale rischio, esponenziale per il neonato, sul quale molto scarse possono essere le informazioni anche sulle malattie infettive (HIV, LUE, epatite C, ecc.).

Rispetto al neonato, poi, non è assolutamente vero che la sua storia sia pari a zero. Quel bambino l'abbandono l'ha comunque vissuto, anzi in diversi casi è già stato abbandonato molte volte dall'atto del concepimento: nessuno ha seguito quella gravidanza, nessuno l'ha accarezzato attraverso la pancia, nessuno l'ha sentito muoversi; e magari la madre, costretta alla strada o alla schiavitù è stata maltrattata, picchiata, usata ed abusata. E' proprio senza storia il neonato?

Inoltre nel neonato maggiori sono le responsabilità dei genitori adottivi, che diventano unici custodi della sua storia, che devono fin da subito restituire al figlio ma soprattutto a se stessi, perché sempre forte è la tentazione di rinviare all'infinito la consapevolezza che quel bambino, preso in braccio a 15 giorni in ospedale, non è stato generato da noi.

I genitori adottivi devono essere capaci di accogliere la storia e le storie del loro figlio, aprire quel fagottino di stracci che il bambino porta attaccato al bastoncino: è l'unica cosa che gli è rimasta, sono le sue radici; quegli stracci vanno aperti, guardati, osservati insieme, anche se sono fortemente puzzolenti, maleodoranti, perché diventino patrimonio familiare, storia comune a tutti.

Per riuscire a fare questo, bisogna che la coppia che si accinge ad adottare abbia superato il bisogno di un figlio, la necessita di colmare un vuoto, per riconoscere il desiderio di incontrare un bambino che diventerà figlio, per aprirsi alla cultura dell'accoglienza, o meglio, alla cultura dell'infanzia.